

STATUTO

L'ALBATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATINO LE VIALE DEL MATTINO 40

Numero REA: LE - 246019

Codice fiscale: 03800390753

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep 931 Racc 711

STATUTO SOCIALE

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) E' costituita, una Società Cooperativa Sociale PRO DISABILI, di cui all'art. 1, lettere a) della legge 381/91, denominata:

"L'ALBATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La Società ha sede nel Comune di MATINO (LE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 2) La società ha la durata fino al 31-12-2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea

straordinaria. Essa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad organismi del movimento cooperativo nazionale, regionale, provinciale ed a Enti consortili aventi scopi affini ed a società aventi identici scopi sociali, nominandone i rappresentanti scelti anche tra i non soci.

ART. 3) La Società non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate dall'oggetto sociale, **finalizzate alla gestione di servizi socio sanitari ed educativo formativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio sanitari ed educativo assistenziali.**

La Cooperativa si propone **ad esempio** di realizzare **le seguenti attività:**

- 360 - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- attività e servizi di riabilitazione;
- **gestione** e realizzazione di case famiglia, **asili nido, case di riposo, centri di recupero, centri aperti;**
- attività di formazione e consulenza; attività di sensibilizzazione ed animazione del cittadino al fine di renderlo più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- aderire a consorzi tra Cooperative;
- promuovere e stabilire convenzioni con qualsiasi Ente Pubblico, Privato o Ecclesiastico per il raggiungimento degli scopi prefissati;
- attività di doposcuola per l'integrazione per le persone svantaggiate.

La società nei limiti fissati delle leggi vigenti, potrà:

- assumere commesse ed incarichi;
- sottoscrivere contratti e convenzioni per la realizzazione e gestione di servizi di pubblica utilità che riguardano il singolo ente o consorzi.

La società potrà assumere alle proprie dipendenze, con le tipologie di contratti previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea, anche persone fisiche non soci.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge per i propri soci.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

A tali fini la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali,

locali e dalla Comunità Europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali ed ad altri organismi economici e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La società inoltre potrà svolgere quant'altro contemplato dalla normativa sulle cooperative sociali di tipo "A".

La società s'ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa agisce in rapporto ai principi innanzi detti, cooperando attivamente con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

ART. 4) Possono essere Soci esclusivamente le persone fisiche che intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

I Soci si distinguono in:

a) *soci cooperatori*, che concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; che partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; che contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; che mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

b) *Soci volontari* (art.2 legge 381/91) che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non può superare il 50% del numero complessivo dei soci.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di

collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

Titolo II

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove. E' consentita l'ammissione a soci di elementi amministrativi e tecnici nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ART. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui chiede di essere iscritto;
- c) per i soci cooperatori, l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere con l'impegno di sottoscrivere al minimo una quota di Euro 25,00 (venticinque).

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e le disposizioni regolamentari emanate dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda e il possesso dei titoli e requisiti dichiarati.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati. Per coloro che abbiano interessi concorrenti con quelli della Società occorre far salva l'autorizzazione della Assemblea dei soci.

ART. 7) Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente sulla domanda di ammissione e comunica l'esito all'aspirante socio entro 60 giorni; decorso il termine predetto si intende costituito, ad ogni effetto, il provvedimento tacito di rifiuto. Qualora siano richieste informazioni o la esibizione di documenti il termine decorre dal giorno prescritto per l'adempimento.

ART. 8) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una quota di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art.16.

Nel caso di inosservanza delle suddette modalità, il provvedimento di ammissione si intende annullato ad ogni

effetto e le eventuali somme versate a titolo di ammissione non sono ripetibili.

L'importo della quota di ammissione viene accantonato nel fondo di riserva ordinario di cui all'art. 20.

ART. 9) Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, salvo le azioni di responsabilità per i danni arrecati alla Società, le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda;
- 2) sospensione a tempo determinato dei benefici dell'appartenenza alla Società, fermi gli obblighi assunti;
- 3) espulsione.

I regolamenti determinano le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni stabilite dal presente articolo.

ART. 10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta la socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

la trasformazione della società;

il trasferimento della sede sociale all'estero;

la revoca dello stato di liquidazione;

la modifica dei criteri di determinazione del valore della
quota in caso di recesso;

le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o
di partecipazione;

la proroga del termine;

l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di
amministrazione, la comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata
anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio
con la cooperativa.

ART. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal
Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal

rapporto mutualistico;

b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) nel caso indicato dall'art.2531 c.c.;

d) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.;

e) nei casi previsti dall'art.2288, 1° comma c.c..

f) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 12) Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del C.C.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi della chiusura di detto esercizio.

Il rimborso avverrà entro sei mesi dall'approvazione del

bilancio stesso.

In mancanza di rimborso le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci deceduti saranno devolute alla riserva ordinaria.

ART. 13) Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14) Per il conseguimento dell'oggetto sociale, i soci possono versare alla Cooperativa o può da questa essere trattenuto, a titolo di prestito infruttifero, una somma che non sia superiore per ciascun socio, persona fisica, a quella stabilita dalla legge.

L'importo di tali versamenti eseguiti dai soci sarà iscritto nei registri della Società sotto la voce: quote finanziamento Soci infruttifere.

ART. 15) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

un numero illimitato di quote di valore minimo non inferiore a Euro 25,00 (venticinque);

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

E' fatto divieto di distribuzione delle riserve di cui ai punti b) e c), dei fondi d) ed il patrimonio di cui al punto e) fra i soci durante la vita sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

ART. 16) Il versamento delle quote sottoscritte è effettuato in un'unica soluzione.

ART. 17) Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo; non possono essere cedute a terzi; non possono essere negoziate con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge vigente;
- c) alla distribuzione ai soci di una quota degli utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza degli utili può essere destinata ad altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ART. 19) L'assemblea può deliberare che in deroga a quanto previsto nel precedente articolo, la totalità degli utili netti di gestione, dedotta la quota di cui alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva legale che è comunque indivisibile.

Per i ristorni si applica quanto previsto dall'articolo 2545 sexies.

ART. 20) Il fondo di riserva ordinario è costituito:

- a) dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio di cui all'articolo precedente;
- b) dalle quote di ammissione di cui all'art.8;
- c) dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi od agli eredi defunti a norma dell'art.13.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

ART. 21) Sono organi della Società;

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 22) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria, di regola presso la sede sociale salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso da affiggere nei locali della Cooperativa e con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun socio nel domicilio indicato nel Libro dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dall'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati

tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi, ove nominati.

ART. 23) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà dilazionare la convocazione fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria si riunisce quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci, ove nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato, e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, quando previsto;

c) determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;

e) l'approvazione di regolamenti interni;

f) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ART. 24) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

ART. 25) L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata della Società, sul cambiamento dell'oggetto o del tipo sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della

metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina altresì il Segretario che può essere un non socio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il Verbale delle Assemblee Straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

Le votazioni sono sempre palesi.

ART. 27) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per un qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci non amministratori mediante delega scritta: ciascun mandatario non può rappresentare più di due Soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

L'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti non soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione elegge, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il cassiere.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 29) Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. Ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

ART. 30) Il Consiglio può istituire Comitati Tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

ART. 31) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

ART. 32) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del

Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

ART. 33) Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri provvedono a sostituirli mediante surrogazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti.

ART. 34) Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all'amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare al Consiglio compete:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- c) deliberare sulla quota di ammissione e sulle modalità dei

conferimenti;

d) formulare i bilanci;

e) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con Istituti di Credito;

f) deliberare sull'assunzione e concessione di fidejussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alla iscrizione e alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

g) deliberare locazioni di stabilimenti, opifici e immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;

h) deliberare l'istituzione in Italia e all'estero di depositi, stabilimenti, agenzie, filiali, rappresentanze, magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio;

i) assumere e licenziare impiegati ed operai, fissare le retribuzioni e le mansioni;

l) deliberare la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti;

m) deliberare la nomina di consulenti e di procuratori alle liti e *ad negotia*;

n) costituire Comitati consultivi, chiamando a farne parte

anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni
o gli eventuali compensi;

o) deliberare la partecipazione della Società ad
organizzazioni cooperative e consortili nonché ad Enti ed
Associazioni;

p) vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di
quelli sussidiari e di contabilità,

r) predisporre i regolamenti.

L'elencazione articolata delle attribuzioni non è tassativa
per la interpretazione del I° comma del presente articolo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35) Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di
tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea
dei Soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I
restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra
i professori universitari di ruolo in materie economiche o
giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora l'Assemblea stabilisca che i Sindaci debbano essere
remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della
nomina per tutta la durata della carica.

ART. 36) Il Collegio Sindacale, ove nominato, deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I Sindaci, ove nominati, che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, e sempre senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli art. 2404 e 2405 del c.c.

Delle riunioni del Collegio Sindacale, ove nominato, deve redigersi processo verbale che, soprattutto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale, ove nominato, devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 37) Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla

nomina del Collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38) La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tale destinazione risulta quale espressa devoluzione a scopi di pubblica utilità

conformi allo spirito mutualistico prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47.

ART. 39) I requisiti mutualistici di cui all'art. 26 D.Lgs. C.P.S. 1577/47 e successive modificazioni, espressamente previsti agli articoli di cui sopra sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della Cooperativa.

ART. 40) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 41) Per tutto quanto non è regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative in generale e delle Cooperative Sociali in particolare, rette con principi della mutualità agli effetti tributari.

F.to: PICCINNO Irene Antonia

F.to: Dott. Giuseppe MARINO Notaio

(Vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

ESENTE da bollo